

# Sisma in Abruzzo: sospensione dei termini fiscali e contributivi

**Argomento** - Con Dpcm 6 aprile 2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2010 in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. Con ordinanza 6 aprile 2009 (in Guida al Lavoro n. 16/2009, pag. 12) la Presidenza del Consiglio dei Ministri detta le prime disposizioni urgenti in relazione al sisma. Tali provvedimenti interessano i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma.

Nei loro riguardi è stata disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2009 dei seguenti termini:

- di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali;
- previdenziali;
- di prescrizione e decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza;
- relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva;
- di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

**Novità** - Con due distinti interventi (Dm 9 aprile 2009 e ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009 in G.U. 10 aprile 2009, n. 84) è stata disposta la sospensione dei termini tributari e contributivi per i residenti nelle zone della Regione Abruzzo colpite dal sisma.

**Adempimenti fiscali** - Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano la residenza nel territorio della Provincia di L'Aquila, sono sospesi fino al 30 novembre 2009 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. La sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia di L'Aquila. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti residenti nei comuni colpiti non operano le ritenute alla fonte a titolo di acconto.

**Contributi e premi Inail** - L'ordinanza 9 aprile 2009 detta le prime disposizioni urgenti sugli interventi di soccorso, assistenza e ricostruzioni per le zone terremotate.

L'art. 2 riguarda gli obblighi contributivi e gli interventi di sostegno al reddito per i lavoratori.

Ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti al 6 aprile 2009 nei comuni colpiti dal sisma nella Regione Abruzzo, e da individuare con ordinanza commissariale, è concessa fino al 30 novembre 2009 la sospensione del versamento dei contributi e premi Inail, compresa la quota a carico dei lavoratori e dei collaboratori.

**Sostegno al reddito per i lavoratori sospesi** - I trattamenti di tutela del reddito in caso di sospensione dell'attività lavorativa, previsti dall'art. 19 della legge n. 2/2009 (indennità di disoccupazione con requisiti normali o ridotti) nonché quelli in deroga per coloro che non beneficiano degli ammortizzatori sociali, sono erogati dall'Inps agli aventi diritto, che svolgono la propria prestazione nei comuni colpiti dal sisma.

Per i lavoratori residenti nei comuni colpiti l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali è prorogata per un mese con riconoscimento della contribuzione figurativa.

L'erogazione avverrà secondo le procedure definite in sede di Conferenza dei servizi tra i soggetti pubblici interessati, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dai lavoratori interessati.

**Volontari della protezione civile** - In base all'art. 6 dell'ordinanza 9 aprile 2009, il Commissario delegato, provvede ad effettuare il rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati. Il rimborso è effettuato anche ai sensi degli articoli 9, 10 e 13 del Dpr 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

In base alle predette norme il datore di lavoro è tenuto a pagare la retribuzione dei lavoratori assentatisi per l'attività di volontariato (per un massimo di 30 giorni consecutivi o 90 giorni nell'anno), chiedendo poi il rimborso dei relativi oneri alla Protezione civile.

**IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 9, c. 2, legge 27.7.2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 Dlgs 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle finanze;

Visto il Dpcm 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi in pari data;

Considerato che, a seguito dei citati eventi, per i soggetti residenti nel territorio della Provincia di L'Aquila sussiste l'impossibilità di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari, ferma l'eventuale rilevazione di analogo impedimento per altri comuni della Regione Abruzzo;

Ritenuta la necessità di sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 6.4.2009 al 30.11.2009; Decreta

**Articolo 1**

1. Il Commissario delegato individua con proprio decreto i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'Ingv, hanno risentito un'intensità Mcs uguale o superiore al sesto grado.

2. Con successivi decreti il Commissario delegato aggiorna l'elenco dei comuni interessati sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento.

**Articolo 2**

1. Ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell'evento sismico nei comuni di cui all'art. 1 è concessa fino al 30.11.2009 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assi-

**Ministero dell'economia e delle finanze**

**Decreto 9 aprile 2009**

*(G.U. 10 aprile 2009, n. 84)*

**Oggetto:** Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della Provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009

lativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della Provincia di L'Aquila.

3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 Dpr 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

4. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione disposta con il presente decreto.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi in base al comma 1, anche mediante rateizzazione.

**Presidente del Consiglio dei Ministri**

**Ordinanza 9 aprile 2009, n. 3754**

*(G.U. 10 aprile 2009, n. 84)*

**Oggetto:** Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la Provincia di Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

*Stralcio*

curazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Gli Enti previdenziali ed assistenziali gestori delle forme di previdenza

ed assistenza obbligatoria sono autorizzati ad anticipare il pagamento della rata dei trattamenti pensionistici e assistenziali di competenza del mese di maggio 2009 entro il corrente mese di aprile in favore dei soggetti residenti nei comuni di cui all'articolo 1.

3. I trattamenti di tutela del reddito di cui all'art. 19 DI 29.11.2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono erogati dall'Inps agli aventi diritto, che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'articolo 1 secondo le procedure definite in sede di Conferenza dei servizi tra i soggetti pubblici interessati, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dai lavoratori interessati.

4. Per i lavoratori residenti nei comuni di cui all'art. 1 l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, legge 24 dicembre 2007, n. 247 è prorogata per un mese con riconoscimento della contribuzione figurativa.

### Articolo 3

*Omissis* 3. Nei comuni di cui all'articolo 1 viene revocato il piano straordinario di verifica delle invalidità civili di cui all'articolo 80, Dl 25 luglio 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

### Articolo 5

1. In favore del personale direttamente impegnato dal Prefetto dell'Aquila e dai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della Regione Abruzzo con apposito ordine di servizio in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e a quelli dell'Area I dell'Amministrazione Civile dell'interno, direttamente impegnati in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è corrisposta, fino al 31 maggio 2009, una indennità mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione annua di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 250 ore mensili pro-capite fino al 30 aprile 2009 e di 150 ore mensili pro-capite fino al 31 maggio 2009. In favore del personale in servizio presso i Centri di Assistenza e Pronto Intervento, impiegato nell'emergenza, è autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. In favore del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite, fino al 31 maggio 2009. Al sopra citato personale comandato fuori sede, è corrisposto, ove previsto, il trattamento di missione secondo i rispettivi ordinamenti. Al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate è corrisposta, altresì, in relazione al servizio svolto, l'indennità di ordine pubblico. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile<sup>(1)</sup>.

2. In favore del personale [della Regione Abruzzo]<sup>(2)</sup>, della Provincia, e del Comune dell'Aquila, nel limite massimo di 10 unità per ciascuna delle predette Amministrazioni, nonché dei comuni indicati nell'art. 1

nel limite massimo di cinque unità, è autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite.

**2-bis.** In favore del personale a tempo indeterminato, determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa appartenente alla protezione civile della Regione Abruzzo e del Centro funzionale regionale, direttamente impegnato in attività emergenziali ed in quelle dirette al superamento dell'emergenza, ivi compresi i responsabili di strutture organizzative, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite da quantificarsi sulla base delle specifiche categorie di appartenenza. Al personale con qualifica dirigenziale è corrisposto un compenso mensile pari al 40% della retribuzione di posizione. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a carico del bilancio della Regione Abruzzo<sup>(3)</sup>.

3. In favore del personale delle Regioni e degli Enti Locali<sup>(4)</sup> che hanno attivato la colonna mobile è autorizzata nel limite massimo di cinque unità, fino al 31.5.2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato per il superamento dello stato d'emergenza, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite.

4. Al personale del Dipartimento della protezione civile [inviato nei territori di cui al Dpcm citato in premessa]<sup>(5)</sup>, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536/2006, con oneri a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

### Articolo 6

1. Il Commissario delegato, anche per il tramite delle Regioni, provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato anche ai sensi degli articoli 9, 10 e 13 del decreto del presidente della repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

2. Il Commissario delegato provvede, altresì, anche avvalendosi delle Regioni interessate, ad effettuare i rimborsi dei volontari inseriti nelle colonne mobili.

#### Note:

(1) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2009, n. 3755 (G.U. 16 aprile 2009, n. 88).

(2) Le parole riportate tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 3755, *cit.*

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 3755, *cit.*

(4) Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art. 11, comma 5, dell'ordinanza n. 3755, *cit.*

(5) Il periodo riportato tra parentesi quadre è stato soppresso dall'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 3755, *cit.*

## Terremoto Abruzzo: comuni beneficiari dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali

INPS - MESSAGGIO 10 APRILE 2009, N. 8387

**Oggetto:** Opcm n. 3754 - Eventi sismici provincia di L'Aquila e comuni della regione Abruzzo - Disposizioni urgenti.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 ha adottato provvedimenti urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato il giorno 6 aprile 2009 la Provincia di L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo. L'art. 2, comma 4, di detta ordinanza prevede che, per i lavoratori residenti nei comuni calamitati, l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sia prorogata per un mese con riconoscimento della contribuzione figurativa. Pertanto le sedi provvederanno immediatamente a posticipare la scadenza di dette indennità di un mese e procederanno urgentemente all'erogazione delle prestazioni spettanti. I comuni interessati ai provvedimenti di urgenza sono quelli indicati nell'ordinanza allegata, che hanno risentito della intensità macrosismica uguale o superiore al sesto grado.

Castelnuovo 9,5;  
Onna 9,5;  
Poggio di Roio 9,0;  
San Gregorio 9,0;  
Tempera 9,0;  
Villa Sant'Angelo 9,0;  
Poggio Pícenze 8,5;  
San'Eusanio Forconese 8,5;  
Colle di Lucoli 8,0;  
L'Aquila 8,0;  
Paganica 8,0;  
Roio Piano 8,0;  
Santa Rufina 8,0;  
Arischia 7,5;  
Bagno Grande 7,5;  
Bazzano 7,5;  
Casentino 7,5;  
Civita di Bagno 7,5;  
Colle di Roio 7,5;  
Fagnano Alto (Vallecupa) 7,5;  
Fossa 7,5;  
Pedicciano 7,5;  
Pescomaggiore 7,5;  
San Benedetto 7,5;  
San Felice d'Ocre 7,5;  
San'Angelo 7,5;  
Tussillo 7,5;

Castelvecchio Subequo 7,0;  
Civitaretenga 7,0;  
Coppito 7,0;  
Goriano Sicoli 7,0;  
Pettino 7,0;  
San Martino d'Ocre 7,0;  
Tione degli Abruzzi 7,0;  
Vallesindola 7,0;  
Camarda 6,5;  
Carapelle Calvisio 6,5;  
Casantessa 6,5;  
Castel di Ieri 6,5;  
Cavalletto 6,5;  
Lucoli (Collimento) 6,5;  
Lucoli Alto 6,5;  
Pianola 6,5;  
Roccapreturo 6,5;  
Rovere 6,5;  
San Demetrio ne' Vestini 6,5;  
San Martino 6,5;  
Santo Stefano di Sessanio 6,5;  
Stiffe 6,5;  
Succiano 6,5;  
Vado 6,5;  
Aragno 6,0;  
Assergi 6,0;

Barete 6,0;  
Barisciano 6,0;  
Beffi 6,0;  
Bominasco 6,0;  
Bussi sul Tirino 6,0;  
Capestrano 6,0;  
Caporciano 6,0;  
Casamaina 6,0;  
Casavecchia 6,0;  
Castel del Monte 6,0;  
Castelvecchio Calvisio 6,0;  
Civitatomassa 6,0;  
Colle di Pizzoli 6,0;  
Collebrincione 6,0;  
Filetto 6,0;  
Fontevignone 6,0;  
Gagliano Aterno 6,0;  
Genzano 6,0;  
Monticchio 6,0;  
Navelli 6,0;  
Ocre  
(San Panfilo d'Ocre) 6,0;  
Ofena 6,0;  
Ovindoli 6,0;  
Petogna 6,0;  
Pizzoli 6,0;  
Popoli 6,0;

Preturo 6,0;  
Ripa 6,0;  
Rocca di Cambio 6,0;  
Rocca di Mezzo 6,0;  
San Lorenzo 6,0;  
Sassa 6,0;  
Scoppito 6,0;  
Valle d'Ocre 6,0;  
Acciano 5,5;  
Calascio 5,5;  
Celano 5,5;  
Fontecchio 5,5;  
Molina Aterno 5,5;  
Pratola Peligna 5,5;  
San Pio 5,5;  
San Pio delle Camere 5,5;  
San Vittorino 5,5;  
Santo Iona 5,5;  
Secinara 5,5;  
Terranera 5,5;  
Tomimparte  
(Villagrande) 5,5;  
Tussio 5,5;  
Raiano 5,0;  
Roccacasale 5,0;  
San Benedetto in Perillis 5,0;  
Sulmona 5,0.